

## ALLEGATO 4

### CAPITOLATO TECNICO

REALIZZATO DA AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



## INDICE

Articolo 1 - Premessa .....	2
Articolo 2 - Definizioni .....	2
Articolo 3 - Attivazione della Fornitura .....	4
Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento .....	6
Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura .....	6
Articolo 6 - Certificazione dell'“Energia Verde” .....	7
Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde .....	8
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento .....	8
Articolo 9 - <i>Call Center</i> .....	11
Articolo 10 - Verifiche ispettive .....	11
Articolo 11 - Flusso DATAMART .....	16
Appendice - Flusso DATAMART .....	17



## ARTICOLO 1

### PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti definizioni:
  - a. **AEEGSI**: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481.
  - b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
  - c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
  - d. **Energia Verde**: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.
  - e. **Fasce Orarie**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV.
  - f. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1, e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
  - g. **Garanzia di Origine (GO)**: ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
  - h. **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
  - i. **Lotto**: il quantitativo complessivo di energia elettrica, eventualmente certificata tramite Opzione Verde, che il Fornitore è tenuto ad erogare nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
    - Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte.
    - Lotto 2: Lombardia, Liguria.
    - Lotto 3: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.
    - Lotto 4: Veneto, Friuli Venezia Giulia.
    - Lotto 5: Toscana, Umbria, Marche.
    - Lotto 6: Lazio.



Lotto 7: Campania, Basilicata.

Lotto 8: Puglia, Abruzzo, Molise.

Lotto 9: Calabria, Sicilia.

Lotto 10: Sardegna.

- j. **Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.
- k. **Perdite di Rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- l. **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT, ovvero *punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici* così come definito sempre all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- m. **Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- n. **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 199/11 e s.m.i. "*Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*".
- o. **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".
- p. **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "*Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali*".
- q. **Terna:** è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.



### ARTICOLO 3

#### ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati del contratto secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 (obbligatorio all'ODA) - *Elenco dei Punti di Prelievo*.
2. L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco dei Punti di Prelievo*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
4. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso, per le utenze (PoD) già attive, la fornitura potrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese.
5. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a. il quantitativo annuo di energia elettrica complessivamente richiesto sia non inferiore a 20 MWh;
  - b. il quantitativo medio annuo di energia elettrica richiesto, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto ed il numero dei Punti di Prelievo ivi elencati, sia non inferiore a 20 MWh.
6. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a quanto sopra specificato.
7. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
8. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del



Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per n. 12 mesi consecutivi a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.

9. Esclusivamente per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - dal 1° gennaio 2015, sarà facoltà delle relative amministrazioni titolari, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 15 novembre 2015 al recapito del fornitore, anche a mezzo fax, PEC o mail, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato "G" allo Schema di Convenzione, a condizione che, alla data d'inoltro, non sia attiva la successiva edizione della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
10. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di *switching passivo* subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore - preso atto della situazione - è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il 1° giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.
11. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 10 e 11, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.
13. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, PEC o mail, all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità



Ordinante secondo le tempistiche stabilite nell'Allegato A - Condizioni Generali.

14. Le previsioni contenute nei commi 4, 5 e 13 del presente articolo, integrano quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.

#### **ARTICOLO 4**

##### **SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO**

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

#### **ARTICOLO 5**

##### **GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEGSI.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.



## ARTICOLO 6

### CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS.
2. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale del Lotto, ossia fino al raggiungimento di un quantitativo certificato pari a 60 GWh per il Lotto 1, a 150 GWh per il Lotto 2, a 80 GWh per il Lotto 3, a 120 GWh per il Lotto 4, a 140 GWh per il Lotto 5, a 200 GWh per il Lotto 6, a 130 GWh per il Lotto 7, a 76 GWh per il Lotto 8, a 138 GWh per il Lotto 9 e a 58 GWh per il Lotto 10.
3. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, anche a mezzo fax, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) tale situazione.
4. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale del Lotto e non si fosse raggiunta la saturazione della quota parte del massimale certificata verde, l'obbligo di cui al precedente comma 1 rimane quantitativamente valido.
8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e da Consip, anche con cadenza annuale.

## ARTICOLO 7

### UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle





Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 2.

## ARTICOLO 8

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati utilizzando i prezzi offerti per il Lotto di pertinenza, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e Fasce Orarie ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete. Per le utenze monorarie il prezzo (F0) applicato sarà:
  - per le tipologie di contratto *Illuminazione Pubblica - Lettera b) e Lettera e)* di cui al comma 2.2 del TIT - il valore **IP** di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
  - per le tipologie di contratto *Altri Usi - Lettera c), Lettera d), Lettera f) , Lettera g), Lettera h), Lettera i) e Lettera j)* di cui al comma 2.2 del TIT - il valore **AU** di cui all'Allegato B - Offerta Economica.
2. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso per ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
3. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
4. Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
5. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico



dell'Amministrazione Contraente:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché congruati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
  - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'AEEGSI e l'eventuale corrispettivo  $C^{mor}$ ;
  - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
6. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 5.
  7. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
  8. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a congruare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
  9. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente secondo la seguente formula:

$$C_{iM} = [C_{i0} + (CPI_M - CPI_0)] \lambda_i$$

dove:

- $C_{iM}$  è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo  $M$ ;
- $C_{i0}$  è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;
- $CPI_0$  è pari a **57,04** Euro/MWh;
- $CPI_M$  è il **Consip Power Index™** relativo al mese di prelievo  $M$ , pari a  $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$ , espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;



$\lambda_i$  sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;

$Brent_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$  delle quotazioni *Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments* pubblicate mensilmente sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;

$BTZ_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$  delle quotazioni *Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA*, pubblicate sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

10. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 5 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.

## ARTICOLO 9

### CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
  - b. ricezione degli Ordinatori di Fornitura;
  - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - d. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
  - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
  - f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT.
2. Alla stipula della Convenzione, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00).

## ARTICOLO 10

### VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di



Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.

2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip in copia conoscenza.
3. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,1% del valore del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice "Flussi Datamart" del presente documento, fino ad un importo massimo a:
  - Euro 9.044,00 (novemilaquarantaquattro/00) per il Lotto 1;
  - Euro 22.610,00 (ventiduemilaseicentodieci/00) per il Lotto 2;
  - Euro 12.053,00 (dodicimilacinquantatre/00) per il Lotto 3;
  - Euro 18.088,00 (diciottomilaottantotto/00) per il Lotto 4;
  - Euro 21.097,00 (ventunmilanovantasette/00) per il Lotto 5;
  - Euro 30.141,00 (trentamilacentoquarantuno/00) per il Lotto 6;
  - Euro 19.601,00 (diciannovemilaseicentouno/00) per il Lotto 7;
  - Euro 11.458,00 (undicimilaquattrocentocinquantotto/00) per il Lotto 8;
  - Euro 20.808,00 (ventimilaottocentootto/00) per il Lotto 9;
  - Euro 8.738,00 (ottomilasettecentotrentootto/00) per il Lotto 10.
4. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni degli adempimenti contrattuali da verificare, comunque presenti nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. Le "modalità di valutazione" indicate nel suddetto Schema sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di deroghe agli stessi le modalità che prevedono una scala a 5 livelli non potranno essere applicate e la valutazione si baserà sui due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
5. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
6. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione e su uno o più singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di Attivazione della fornitura effettiva	Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, <u>salva diversa data concordata tra le parti.</u>	Art. 3, comma 3 del Capitolato Tecnico	Confronto della Data di Attivazione della fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (ad esempio: prima fattura emessa)	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data di Attivazione della fornitura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data di Attivazione della fornitura.	Si
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Prezzo di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'art. 8 commi 8 e 9 del Capitolato Tecnico.	Art.9 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "C" alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura.	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Art. 6, comma 5 del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti	Fattura emessa dal Fornitore	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Comunicazione di scadenza del contratto attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 6, comma 5 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	<b>Conformità:</b> invio della comunicazione entro la tempistica prevista. <b>Non conformità grave:</b> mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista.	Si
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Riferimento alla Convenzione	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 9, comma 5 delle Condizioni Generali	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto	Fattura emessa dal Fornitore	<b>Conformità:</b> presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto <b>Non conformità grave:</b> assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
D - Qualità del call center del fornitore	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:30 (A meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00)	Art. 9 Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di 100 telefonate in BLIND TEST telefonate ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	<b>Conforme:</b> gli orari del call center sono rispettati. <b>Conforme con Osservazioni:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % delle telefonate. <b>Non Conformità Lieve:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 20% delle telefonate. <b>Non Conformità Importante:</b> gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 30% delle telefonate. <b>Non Conformità Grave (off):</b> non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.	No



## **ARTICOLO 11**

### **FLUSSO DATAMART**

1. Il Fornitore s'impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in Appendice.